

LICEO ARTISTICO“Giulio Romano” di Mantova con sede associata
LICEO ARTISTICO “Alessandro Dal Prato” di Guidizzolo

Regolamento viaggi d’istruzione

In applicazione della vigente normativa contenuta nel D. Lgs n. 297/1994, D. Lgs n. 111/1995, DPR n. 275/1999, DPR n. 347/2000, DPR n. 235/2007 e successive modifiche, il Consiglio d' Istituto in data 21.12.2015 ha approvato il presente Regolamento viaggi d’istruzione.

Art. 1. Premessa

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell’azione didattico-educativa.

Affinché queste esperienze abbiano un’effettiva valenza formativa devono essere considerate come vere e proprie attività complementari della scuola.

In considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, i viaggi necessitano di una precisa ed adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta nella scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico.

Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente (C.M. del 291 del 14.10.1992 e successive modificazioni) ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia della Scuola.

Le visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, mostre ed eventi sul territorio, non necessitano di una particolare programmazione.

Art. 2. Finalità

La scuola considera i viaggi d’interesse didattico, le lezioni con esperti e le visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali e internazionali, a manifestazioni culturali o didattiche, parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

In particolare i viaggi d’istruzione devono contribuire a:

- migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti;
- migliorare l’adattamento alla vita di gruppo;
- migliorare le competenze sociali e civiche;
- sviluppare il senso di autonomia e responsabilità;
- sviluppare un’educazione ecologica e ambientale;
- favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale, artistica ed ambientale, promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse;
- sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale, sociale ed artistica dei diversi contesti;
- sviluppare un più consapevole orientamento scolastico.

I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di classe, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia.

È auspicabile la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione.

Art. 3. Tipologie di attività

Si intendono per:

1. USCITE DIDATTICHE - VISITE GUIDATE - LEZIONI FUORI SEDE: le iniziative che comportano spostamenti organizzati dalla scuola che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per le quali non è richiesto pernottamento fuori sede.
2. VIAGGI D'ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento.
3. VIAGGI / USCITE CONNESSI AD ATTIVITÀ SPORTIVE: rientrano tra queste le specialità sportive tipicizzate e le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali escursioni, campeggi, settimane bianche, campi scuola. Rientrano in tale categoria di iniziative anche le partecipazioni a manifestazioni sportive.

Art. 4. Criteri generali

La programmazione di tutte le tipologie di cui all'art. 3 deve tenere conto dei seguenti criteri:

- a. La valenza educativa e didattica delle uscite va esplicitata nelle programmazioni e nei verbali dei Consigli di classe e le mete proposte devono essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa;
- b. Le proposte devono inoltre tenere conto dell'età degli alunni e del costo. Il Consiglio di classe presterà particolare attenzione che la spesa prevista consenta a tutti gli alunni di partecipare all'iniziativa proposta: si deve tener presente che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione. In ordine a tale quota di partecipazione, sarà opportuno effettuare sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a sostenerla;
- c. Nella scelta delle mete è bene tener presente le possibilità offerte dal territorio limitrofo;
- d. Per le classi di livello parallelo si programmeranno nel limite del possibile le stesse uscite didattiche; qualora non si verificano le condizioni di partecipazione (disponibilità accompagnatori, raggiungimento del numero minimo di partecipanti ...) ciascun Consiglio potrà organizzarsi autonomamente;
- e. Durante i viaggi e le visite tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale (in caso di viaggio all'estero di documento per l'espatrio in corso di validità) e di tessera sanitaria;
- f. Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 5. Partecipazione della classe

- a. Data la particolare valenza didattica, è auspicabile la partecipazione di tutta la classe all'uscita; in ogni caso la realizzazione delle visite e dei viaggi organizzati per le classi comporta:
 - o L'adesione di almeno l'80% degli alunni, calcolato sul numero totale degli iscritti alla classe partecipante

- Il versamento della quota prevista da parte degli alunni che, pur avendo dato la propria adesione, per motivi di forza maggiore non possono partecipare all'iniziativa (eventuali rimborsi non potranno comunque gravare sul bilancio della scuola o sull'importo a carico delle altre famiglie);
- b. Fanno eccezione le uscite la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti connessa ad attività sportive agonistiche o ad altre forme di competizione;
- c. Le uscite programmate all'interno di un progetto d'Istituto rivolto ai gruppi di alunni prescindono da qualunque vincolo di percentuale minima di partecipazione;
- d. Gli eventuali allievi che non partecipano all'uscita sono tenuti alla frequenza: saranno inseriti in classi parallele e dovranno giustificare l'eventuale assenza da scuola;
- e. Il Dirigente Scolastico, in accordo con il Consiglio di Classe, sulla base di situazioni oggettive precedenti può decidere di non ammettere ai viaggi studenti che per il comportamento scorretto risultino inaffidabili e possano creare particolari problemi per la vigilanza.

Art. 6. Durata e periodo

Sono stabiliti le seguenti durate dei viaggi:

- Per le classi prime e seconde: un giorno;
 - Per le classi terze: fino ad un massimo di tre giorni;
 - Per le classi quarte: fino ad un massimo di quattro giorni;
 - Per classi quinte: fino ad un massimo di cinque giorni da svolgersi di norma entro il mese di marzo.
- a. È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni;
 - b. Si può derogare a tale disposizione solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o per precisi e fondati motivi legati a specifici progetti didattico-educativi (es. uscite in parchi naturali, o per la visita a mostre con scadenza imminente).

Art. 7. Accompagnatori

- a. È necessario che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni (salvo casi eccezionali da valutare).
- b. Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di scienze motorie.
- c. L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
- d. Gli alunni minorenni prima di ciascuna uscita dovranno produrre una dichiarazione firmata da un genitore, attestante sia il consenso all'iniziativa e l'avvenuto versamento della quota individuale, sia l'idoneità psicofisica del figlio ad affrontare le attività previste. Gli alunni maggiorenni firmeranno personalmente tali dichiarazioni, che saranno controfirmate da un genitore.
- e. Gli alunni con particolari problemi di salute partecipano alle attività esterne all'edificio scolastico se accompagnati da un familiare o da persona a ciò espressamente designata dalla famiglia.
- f. Il rapporto numerico minimo tra docenti-accompagnatori e alunni è fissato di norma nei seguenti termini:
 - di uno a quindici/diciotto, considerato per l'intero numero di alunni;
 - gli alunni portatori di handicap, salvo diversa delibera del Consiglio di Classe, saranno accompagnati da uno dei docenti di sostegno assegnati all'alunno/a;
- g. In casi particolari si può prevedere la presenza di personale A.T.A. e/o di genitori. Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da

escludere che lo stesso docente partecipi a viaggi di istruzione per più di 7 giorni complessivi nell'anno scolastico, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante per le classi non coinvolte nei viaggi. Eventuali deroghe vanno concordate con il Dirigente Scolastico.

- h. I docenti accompagnatori sono tenuti, durante il viaggio, a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali gravi episodi/inconvenienti che pregiudichino il sereno proseguimento del viaggio stesso.
- i. I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti a redigere opportuna relazione e ad informare gli Organi Collegiali ed il Dirigente Scolastico, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto entro 10 giorni dal rientro.

Art. 8. Mezzi di trasporto

- a. Per il trasporto il Consiglio di Istituto delibera di avvalersi sia di agenzie di viaggio che di organizzare in proprio, come previsto dalla C.M. n. 291/92;
- b. Quando sarà possibile, per le uscite giornaliere, ci si servirà dei mezzi di trasporto pubblico.

Art. 9. Iter procedurale

- a. Il Collegio Docenti e il Consiglio di istituto deliberano le visite guidate e i viaggi d'istruzione sulla base delle proposte dei Consigli di classe, dopo averne verificato la congruità con gli indirizzi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- b. Il docente proponente, che di norma dovrà partecipare al viaggio, insieme ad una persona dell'ufficio di segreteria, curerà l'organizzazione del viaggio, assumendo informazioni su programmi, itinerari e preventivi di spesa.
- c. Prima di intraprendere un viaggio di più giorni, i docenti accompagnatori si faranno carico di predisporre un foglio notizie per informare i genitori degli alunni partecipanti sulle modalità di comportamento da tenere durante il viaggio, il pernottamento e le visite culturali, affinché nulla possa turbare la perfetta riuscita dell'esperienza. Se lo riterranno necessario, i docenti accompagnatori potranno convocare in assemblea i genitori.
- d. Il Consiglio di Classe o, in caso di urgenza, il Dirigente Scolastico, sentiti i docenti collaboratori, possono annullare un viaggio o una uscita già programmata quando il comportamento della classe non dia garanzie sufficienti di una riuscita positiva del viaggio o comunque di una partecipazione attiva e consapevole da parte degli alunni.
- e. Gli OO.CC. competenti, in caso di sopraggiunta necessità, potranno procedere a delibere di integrazione e rettifica del piano presentato.
- f. Per ogni uscita sarà richiesta ai genitori/tutori una adesione/autorizzazione vincolante per la partecipazione alla stessa. I docenti dovranno consegnare in segreteria tutte le autorizzazioni, entro 5 giorni dalla data di effettuazione del viaggio/uscita.
- g. In caso di mancata partecipazione per documentati motivi potranno essere restituiti esclusivamente i costi non sostenuti per gli alunni assenti come previsto dalle norme di assicurazione del viaggio.
- h. In caso di sospensione dell'alunno/a dall'uscita da parte del Consiglio di Classe, non verranno restituite alle famiglie le quote fino ad allora versate e verranno addebitati eventuali costi fissi residui. La sospensione dalle uscite didattiche potrà avvenire solo in casi eccezionali, in seguito a gravi episodi di infrazione del regolamento disciplinare.

Art. 10. Procedura temporale da rispettare per i viaggi con pernottamenti

L'organizzazione dei viaggi d'istruzione programmati deve rispettare la seguente procedura:

- 1. definizione di massima mete di viaggio e docenti proponenti nei Consigli di Classe dei mesi di settembre/ottobre;

2. definizione dei preventivi di massima in base alle mete scelte e alle classi partecipanti, mediante indagine di mercato da parte dell'ufficio di segreteria, entro i successivi Consigli di Classe;
3. scelta delle mete, definizione degli itinerari, periodo approssimativo, nominativi docenti accompagnatori e supplenti fissati dai Consigli di novembre/dicembre;
4. versamento cauzione da parte delle famiglie nella misura di € 50,00 per qualsiasi viaggio di più giorni entro 10 giorni dalla data dei Consigli di Classe di novembre/dicembre (tale versamento sarà individuale e a nome dell'alunno);
5. raggiunta la partecipazione minima prevista, inoltre richiesta di tre preventivi per definire i costi dettagliati, periodo, itinerario;
6. richiesta alle famiglie del saldo entro un mese dalla data di partenza del viaggio;
7. in casi particolari (alunni diversamente abili o con particolari patologie) può essere prevista la partecipazione dei genitori con quota di partecipazione a proprio carico.

Art. 11. Regole di comportamento durante il viaggio

- a. Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio culturale, storico ed artistico.
- b. Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto. Di conseguenza eventuali danni saranno risarciti dalle famiglie.
- c. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza la possibilità di assumere iniziative autonome da parte degli studenti.
- d. Eventuali episodi di violazione del regolamento di disciplina segnalati nella relazione dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede. Sarà comunque compito del Consiglio di Classe valutare il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d'istruzione. Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi o di singoli alunni a successivi viaggi d'istruzione.

Art. 12. Disposizioni finali

- a. Le quote degli alunni dovranno essere introitate al bilancio dell'Istituto.
- b. Per tutte le categorie di visite previste dal presente Regolamento valgono le norme relative alle garanzie assicurative fissate dalla normativa vigente.
- c. Vale il vincolo per il Dirigente Scolastico di sospendere ogni iniziativa in presenza di accertate condizioni di rischio.
- d. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto, su parere vincolante del Collegio dei docenti per quanto riguarda gli aspetti pedagogico - didattici.
- e. Il presente regolamento è in vigore dall'a.s. 2015/16 a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.
- f. Il presente Regolamento sarà affisso all'albo di ogni sede dell'Istituto. I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell'anno scolastico.
- g. Per quanto non contemplato agli articoli di questo Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.